

R.G. C.S.A.: 01/2023

Sent. N.: 01/2023

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dalla Società Bocciofila Pederobba A.S.D avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 15.02.2023 pubblicata il 16.02.2023

PREMESSO CHE

- 1) Con ricorso ritualmente depositato in data 21.02.2023 la società bocciofila Pederobba A.S.D. presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 15.02.2023 che comminava a suo carico la perdita, con il risultato di 0-11, della gara svolta il 31.01.2023 tra la bocciofila Pederobba A.S.D. stessa e la bocciofila Veronica A.S.D., in quanto alla gara aveva partecipato, nelle fila della Pederobba, il giocatore Simone Gulja, atleta tesserato anche per la compagine BK Zamet affiliata alla Federazione Croata di bocce. Il doppio tesseramento del Gulja presso due federazioni diverse veniva ritenuto irregolare ed illegittimo ed oltre a provocare la sconfitta a tavolino a carico dell'odierna reclamante determinava il Giudice Sportivo ad inviare gli atti alla Procura Federale ed all'Ufficio Tesseramento Federale per gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni :
- 2) nel reclamo la ASD Pederobba si dichiarava ignara del doppio tesseramento del proprio atleta e, pertanto, chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado,

oltrechè disporre sanzioni a carico di Simone Gulja per essersi lo stesso comportato in modo non conforme ai principi di lealtà e correttezza nei confronti di se stessa e di tutto il movimento boccestico nazionale.

A riprova della propria estraneità rispetto alla condotta del Gulja la Società Pederobba, nel proprio reclamo, faceva espressa riserva "di integrare con relativa documentazione, le motivazioni lampanti documentando quanto espresso".

Il Collegio, all'udienza del 08.03.2023, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Il reclamo della società boccestica ASD Pederobba è infondato e viene pertanto rigettato.

L'art. 22 comma 3 RGD ammette il reclamo con riserva di motivi quando il reclamante chiedi la documentazione su cui si fonda la pronuncia di primo grado: ricevuti i documenti il reclamante ha poi tre giorni per integrare i motivi del reclamo.

Il reclamo della ASD Pederobba non può essere considerato come gravame con espressa riserva di motivi in quanto la stessa non ha formulato nel proprio atto alcuna richiesta di documentazione su cui si è basata la sentenza di prime cure e su cui, quindi, argomentare al meglio i motivi del proprio reclamo.

Anzi è la reclamante a riservarsi di depositare documenti a riprova delle proprie ragioni, documenti in grado di provare come la stessa sia sempre stata all'oscuro della condotta antisportiva del proprio atleta.

L'articolo 22 comma 7 RDG consente il deposito di documenti, anche nuovi rispetto al primo grado, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo ed immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

Nel reclamo non v'è alcun indice o richiamo a documenti di cui la reclamante intendeva avvalersi nel procedimento a riprova dei propri assunti.

La Corte, pertanto, non ha potuto ammettere la reclamante ad alcun deposito.

La Corte non ha potuto neanche disporre l'audizione della reclamante, nella persona del proprio Presidente, in quanto l'audizione stessa non è stata espressamente richiesta nel reclamo, come imposto dall'art. 22 comma 6 RDG.

La ASD Pederobba, quindi, non ha assolto in alcun modo l'onere della prova dei propri assunti, onere che su di essa ricadeva: l'art. 2697 del codice civile impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Quanto

sopra, aggiunge la Scrivente Corte, secondo le norme che regolano quel giudizio, ossia nei modi e nei termini previsti.

La ASD Pederobba, pertanto, è oggettivamente responsabile delle infrazioni commesse dal proprio tesserato, unitamente al tesserato stesso, ex art. 59 comma 1 lettera c) RDG. Da ultimo la Corte evidenzia come la reclamante, nel rilasciare in data 14.04.2021 il nulla osta al trasferimento al proprio tesserato Simone Gulja, abbia perlomeno accettato la possibilità, e quindi il rischio, che lo stesso potesse farne l'uso che in effetti ne ha fatto. Della circostanza ASD Pederobba non fornisce alcuna motivazione nel proprio atto.

La Federazione Croata, infatti, ci ha informato che Simon Gulja è stato nuovamente tesserato presso la società Zamet, proveniente dalla ASD Pederobba, proprio dal 2021 fino ad oggi.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Bocciofila Pederobba, conferma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 15.02.2023.

Dispone l'incameramento del contributo versato dalla reclamante.


Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 08.03.2023

La Corte Federale D'Appello


Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore



Avv. Rossana Muolo

Componente



DEPOSITATA IL 7.3.2023
FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Vittoriano, 146/115 - 00187 - Roma
Tel. 06 4781111

